

la costruzione, che saranno liquidate dallo Stato dopo l'apertura all'esercizio di ciascun tronco della linea

che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ha accolta tale proposta con sua deliberazione del (All. A.) ;

che il Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in conformità delle decisioni di massima del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto ha parimenti accolta tale proposta con sua deliberazione del

(all. B);

che la Società ha deliberato di accettare tutte le condizioni di cui al presente atto con sua deliberazione del (all. C)

si è in forza di tali deliberazioni e ritenute le soprascritte premesse come parte integrante del presente contratto che si conviene e stipula il presente atto compromissorio.



si impegnano di acquistare dalla Società
tutta quella
parte di annualità di sussidio chilometrico che risulterà assegnata dal Governo nei limiti dell'atto di concessione sopra menzionato, alla costruzione dei vari tronchi della ferrovia

E la Società

si impegna di vendere alla Cassa Nazionale di Previdenza ed all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la detta parte di annualità di sussidio chilometrico, garantendone la cedibilità, nonché la regolare ed integrale esigibilità alle scadenze che verranno indicate dal Governo nel certificato di cui all'art. 5.

Tale compravendita dovrà effettuarsi dopo l'apertura all'esercizio dei tronchi stessi, con conseguente definitiva liquidazione delle rispettive annualità di sussidio, sempre però nei limiti di tempo di cui all'articolo seguente.

II



delle annualità che verranno attribuite a ciascun tronco, aperto all'esercizio.

. La Società

si obbliga a dare immediata notizia ai due Enti dell'apertura dell'esercizio di ogni tronco della linea, trasmettendo loro copia del relativo provvedimento ministeriale.

Entro il detto termine di anni due la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, quando lo reputino di loro possibilità e convenienza, richiederanno in una o più volte alla Società di cedere quella quota di annualità che corrisponderà al capitale che intenderanno impiegare nell'operazione, e la Società si obbliga di essere sempre pronta alla cessione della quota che le sarà richiesta.

Per ogni singola operazione i due Enti d'accordo, preavviseranno la Società novanta giorni prima di quello nel quale intendano compiere l'operazione. Trascorso il giorno fissato per la

entro un seccessivo termine di novanta gior-
ni ; ma in tal caso la capitalizzazione
dell'annualità cedenda sarà sempre fatta
con riferimento al giorno di scadenza
del primo termine fissato col preavviso.
Qualora poi decorresse infruttuosamente
anche il secondo termine di novanta gior-
ni , la Società ,
se così piacerà ai due Enti richiedenti,
dovrà intendersi decaduta da ogni dirit-
to conferitole dal presente atto compro-
missorio ed i due Enti resteranno piena-
mente liberati da ogni obbligo assuntosi
con l'atto stesso; restando, in tal caso,
l'operazione limitata a quella parte di
annualità che, fosse stata già regolarmen-
te ceduta, con obbligo nella Società di
pagare, a titolo di penale, una somma cor-
rispondente al 5,25 % del valore capitale
di tutta l'annualità impegnata col presen-
te compromesso, diminuita soltanto di
quella parte che fosse già stata ceduta
ai due Enti.

non più tardi del
il 2° non più tardi del
il 3° non più tardi del

Trascorso un anno da ciascuna delle date sopra indicate senza che siano verificate l'apertura del tronco all'esercizio, la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sempre che vogliano, rimarranno sciolti da ogni loro obbligo di acquisto della annualità relativa a quel tronco; e la Società dovrà sottostare alla stessa quantità di cui all'articolo precedente, limitatamente al valor capitale dell'annualità al tronco non aperto all'esercizio al tempo stabilito.

Qualora la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ancorchè inutilmente decorsi i termini di cui nel presente articolo e nel precedente; preferiscano di fare adempiere egualmente il contratto e così di addivenire all'acquisto delle annualità in tutto od in parte, la Società sarà tenuta a corrispondere

La Società

dovrà, prima della stipulazione di ognuno degli atti di acquisto sopra preveduti, produrre un regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici, col quale si attesti l'apertura all'esercizio del tronco, si precisi l'ammontare definitivo delle relative annualità di sussidio attribuite alla costruzione, indicando la data precisa in cui dovrà aver luogo il loro pagamento dichiarandole cedibili e esigibili, non soggette a vincolo alcuno ne meno a favore dello Stato, eccezion fatta per i vincoli che risultassero da anticipazioni su certificati di lavoro, vincoli che dovranno estinguersi a beneficio dei due Enti acquirenti, contemporaneamente all'acquisto dell'annualità.

L'acquisto delle predette annualità verrà effettuato sempre per atto pubblico,

tasso di interesse del 5,25 %.

Ciascuno degli atti definitivi così stipulati dovrà essere notificato al Ministero dei Lavori Pubblici e alla Direzione Generale del Tesoro.

Il prezzo di acquisto di cui sarà stata data quietanza nell'atto stesso resterà depositato infruttifero presso l'Ente acquirente che darà atto del deposito stesso con semplice lettera, per fare poi consegna della somma, dietro ritiro della lettera stessa, senza altra formalità, appena dalla Società gli verrà prodotto un regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici nel quale si dichiarerà che, per effetto della avvenuta notificazione, l'annualità ceduta è passata in piena ed assoluta proprietà dell'acquirente, al quale soltanto verrà pagata, confermando le scadenze delle annualità stesse e gli anni della loro durata.

VI

Ad esuberanza si conferma che il



l'esercizio dei tronchi medesimi con liquidazione definitiva delle rispettive annualità di sussidio chilometrico.

VII

A garanzia degli impegni derivanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione del contratto nei modi e termini stabiliti, la Società

costituisce a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di Lire 350.000 rappresentata da

oggi stesso depositati alla Banca d'Italia sede di Roma, come da bolletta

VIII

Resta convenuto tra le parti che qualora una tassa, imposta o gravame qualsiasi, venisse a colpire dette annualità anche dopo effettuata la cessione, la Società se ne assume sino da ora il rimborso

alla Cassa Nazionale di Previdenza ed all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

IX

La Società

assume tutti gli obblighi del presente atto per sè e suoi successori .

X

Le spese tutte del presente atto conseguenti sono a totale carico della Società

XI

Elezione di domicilio.



In caso di riscatto a mente degli articoli 190 e seguenti del Testo Unico 9 maggio 1912 n. 1447 , in qualunque tempo e modo esso sia per effettuarsi resta convenuto fra le parti che sull'indennità di riscatto competerà ai due Istituti il valore capitale delle residue annualità a quel momento, calcolato al tasso del 5,25 % , aumentato di una somma corrispondente all'interesse del 5,25 sullo stesso valore capitale per

(6 mesi) -

Se l'indennità invece fosse convertita in annualità , questa continuerà ad essere dovuta ai predetti Istituti non alla concorrenza delle somme cedute col presente contratto.

Se l'indennità invece fosse convertita in annualità, ai predetti Istituti competerà sempre il pagamento delle somme cedute col presente contratto.